



CORPO ITALIANO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE O.M.R.C.C.

SOTTO L'ALTO PATROCINIO DEL GRAN PRIORATO D'ITALIA
DELL'ORDINE MILITARE E RELIGIOSO DEI
CAVALIERI DI CRISTO - ONLUS

ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE

STATUTO

STATUTO

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE - SEDE

1) E' costituita nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana con sede in Ormea (CN), Via Orti n. 5 l'Associazione di volontariato denominata "Corpo Italiano Volontari Protezione Civile dell'Ordine Militare e Religioso dei Cavalieri di Cristo - Onlus" di seguito più brevemente definita "Corpo Italiano Volontari Protezione Civile - O.M.R.C.C.." ovvero con la semplice sigla "C.I.V.P.C – O.M.R.C.C.", sotto l'alto patrocinio del Gran Priorato d'Italia dell'Ordine Militare e Religioso dei Cavalieri di Cristo - Onlus.

Organizzazione non lucrativa di utilità sociale essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di Legge in materia.

E' obbligatorio l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "O.N.L.U.S."

L'associazione a durata illimitata.

L'associazione ha facoltà di istituire filiali, succursali, uffici nell'ambito del territorio Nazionale e non Nazionale.

2) La sede legale del "C.I.V.P.C.", seguirà automaticamente in futuro la residenza anagrafica del suo Presidente, sino a quando il "C.I.V.P.C.", non potrà essere dotato di una propria sede stabile nazionale. Gli uffici decentrati regionali e provinciali del "C.I.V.P.C.", saranno ubicate ove, a giudizio del Comitato, esse risulteranno logisticamente ed operativamente più utili.

ARTICOLO 2

FINALITA' E SCOPI

1) L'associazione è apartitica, apolitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione ed utilità sociale, con esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale (ex art.10 comma 4 D.L. 460/97). L'associazione potrà aderire a qualsiasi Associazione. Ente o Sodalizio con scopi affini ed analoghi.

Il "C.I.V.P.C.", ha lo scopo di coordinare, su tutto il territorio nazionale ed internazionale, l'operato di organizzazioni che svolgano ogni tipo di attività tendente alla:

- Protezione Civile a completo beneficio delle popolazioni che si trovino in situazione di pericolo, urgenza o di bisogno a seguito di calamità naturali o per semplice richiesta di aiuto, e collaborazione per manifestazioni sportive o altro, cerimonie, sagre, mantenimento dell'ordine pubblico in collaborazione con forze preposte.
- Aiuti Umanitari di qualsiasi genere.
- Organizzazione di raccolte di materiale vario;
- Convegni, studi e ricerche;
- Promuovere sotto il suo patrocinio: Mostre, concerti, riunioni, assemblee;
- Utilizzo dei mezzi di comunicazione di massa e quant'altro utile per sensibilizzare l'opinione pubblica;
- Pubblicazioni varie inerenti le attività a cui l'associazione è stata costituita per finalità e scopi;
- Promozione della cultura

- Tutale dei diritti civili
- Istruzione;
- Formazione;

In particolare l'attività del "C.I.V.P.C.", è volta ad accumunare gruppi di volontariato di Protezione Civile e Aiuti Umanitari operanti a livello comunale, provinciale e regionale in un'unica organizzazione che, in caso di gravi calamità o di impellenti necessità emergenti nel campo della Protezione Civile, e degli aiuti umanitari possa fornire, mediante l'impiego comune di uomini e mezzi, interventi ottimali a completo beneficio delle popolazioni che si trovino in situazione di pericolo, urgenza o di bisogno.

Inoltre il "C.I.V.P.C." intende collaborare con associazioni di volontariato che si prefiggano come scopo finalità di Protezione Civile ed Aiuti Umanitari.

Il "C.I.V.P.C." ha durata illimitata e non ha fini di lucro.

ARTICOLO 3 **ADERENTI ALL'ASSOCIAZIONE - SOCI**

1) Sono aderenti al "C.I.V.P.C." :

- tutti i volontari appartenenti alle organizzazioni aderenti ed affiliate al "C.I.V.P.C."
- Soci effettivi: tutti coloro che richiedono l'iscrizione al sodalizio nella parte operativa del corpo e che avranno compiti operativo all'interno dello stesso: E' prevista ua quota annuale d'iscrizione decisa dal Consiglio;
- Soci Simpatizzanti; tutti coloro che richiedono l'iscrizione al corpo, versando la quota annuale prevista dal Consiglio, ma che non avranno compiti operativi all'interno del sodalizio, ma che ne condividono principi e scopi;
- Soci Onorari: tutti coloro che per prestigio ed onore daranno lustro al sodalizio.
- i volontari iscritti direttamente al "C.I.V.P.C.". necessari per consentirne la sua attività operativa di coordinamento e che prestano la loro opera presso la sede nazionale e le sedi regionali, provinciali e comunali decentrate del "C.I.V.P.C.". stesso.
- Ogni gruppo aderente al C.I.V.P.C." deve presentare una domanda di affiliazione corredata dei documenti richiesti e della quota di affiliazione stabilita per ogni anno solare dal Consiglio Nazionale.

Il Numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli Enti non aventi scopo di lucro che ne condividano le finalità e che si impegnino a realizzarle. Tutti i soci hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Ordine e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio attraverso delibera

2) Nella domanda di adesione sia le organizzazioni aderenti che i volontari iscritti direttamente al "C.I.V.P.C.". dichiarano di accettare senza riserve il suo statuto.

Le domande sono vagliate dalla Commissione Ammissione, composta dal Presidente, Vice Presidente e Segretario, e l'iscrizione decorre dalla data di delibera di detta Commissione.

3) Il “C.I.V.P.C.”. è formato da soci effettivi, da soci simpatizzanti e da soci onorari.

Sono soci effettivi quelli elencati al punto 1) del presente articolo.

Sono soci simpatizzanti tutti coloro che, non svolgendo attività in seno al “C.I.V.P.C.”., ne facciano richiesta con relativa domanda unitamente ai documenti richiesti e versamento di una quota annuale decisa dal Consiglio e che ne condividano scopi e finalità, con particolare riguardo ai Confratelli ed alle Consorelle del Gran Priorato d’Italia dell’Ordine Militare e Religioso dei Cavalieri di Cristo - Onlus.

Con motivata deliberazione del Presidente possono essere ammessi alla qualifica di socio onorario personalità la cui partecipazione al “C.I.V.P.C.”. si rilevi, per il medesimo, di evidente e notevole utilità per il perseguimento dei suoi scopi.

I soci decaduti dai propri incarichi per raggiungimento dei limiti di età previsti dalle norme regolamentari, diverranno di diritto soci onorari.

4) Le organizzazioni aderenti o affiliate cessano di appartenere al “C.I.V.P.C.”. per:

- deliberazione dell’Assemblea dell’organizzazione aderente;
 - non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
 - espulsione deliberata dal Consiglio Nazionale del “C.I.V.P.C.” ,
- In quest’ultimo caso è ammesso ricorso al collegio dei probiviri il quale decide in via definitiva.

5) I volontari appartenenti direttamente al “C.I.V.P.C.”cessano di appartenervi per:

- dimissioni volontarie;
 - non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
 - decesso;
 - indegnità deliberata dal Consiglio Nazionale del “C.I.V.P.C.”
- In quest’ultimo caso è ammesso ricorso al collegio dei probiviri il quale decide in via definitiva.

6) Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito.

ARTICOLO 4

DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ADERENTI

- 1) Le organizzazioni aderenti ed il Gruppo Volontari direttamente dipendente dal “C.I.V.P.C.”. hanno diritto, per il tramite dei loro rappresentanti, di partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato ed a recedere dall’appartenenza all’organizzazione. Almeno il presidente di ogni sezione, delegazione o gruppo deve partecipare all’assemblea in modo tale che egli stessi possa relazione all’interno del proprio gruppo dei punti affrontati.
- 2) Tutti gli iscritti al “C.I.V.P.C.”. sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali ed i contributi nell’ammontare fissato dall’assemblea ed a prestare il lavoro preventivamente concordato.

ARTICOLO 5

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione si compone all'atto della sua costituzione ed in continuità dell'Ordine Militare e Religioso dei Cavalieri di Cristo – Onlus, di:

- 1) Il **Presidente**, nella figura di **RIGHI FEDERICO**, nato ecc.... ecc.....
- 2) Il **Vice Presidente**, nella figura di **DI FRANCESCO ANTONIO**, nato a ecc..... ecc.....
- 3) Consiglio, composto da sei soci: Il Presidente, il Vice Presidente, Il Segretario; il Tesoriere, l'Addetto ai Mezzi, l'Addetto alla logistica;
- 4) L'Assemblea dei Soci: composta da tutti i soci aderenti all'Associazione.

- 5) Sono organi del "C.I.V.P.C.".:
 - L'assemblea;
 - il Consiglio Nazionale
 - il presidente;
 - le unità regionali;
 - le unità provinciali;
 - Le unita Comunali
 - il collegio dei probiviri;
 - il collegio dei revisori dei conti.

ARTICOLO 6

ELEZIONI E RAPPRESENTATIVITA'

- 1) Il sistema elettorale del "C.I.V.P.C." è di tipo diretto ed indiretto in quanto:
 - i rappresentanti delle organizzazioni aderenti eleggono i dirigenti delle unità comunali;
 - i rappresentanti delle organizzazioni aderenti eleggono i dirigenti delle unità provinciali;
 - i dirigenti delle unità provinciali eleggono i dirigenti delle unità regionali
 - Il Presidente Nazionale avrà facoltà di eleggere direttamente qualsiasi Presidente di Sezione Comunale, Delegazione Provinciale, Gruppo Regionale "Motu Proprio" in base alle capacità operative, morali, assistenziali e organizzative che si presentano.

ARTICOLO 7

ASSEMBLEA

- 1) L'assemblea è costituita da tutti i soci effettivi del "C.I.V.P.C." in regola con le quote di affiliazioni per i gruppi aderenti e dei singoli iscritti ad ogni gruppo o "C.I.V.P.C."
- 2) Essa è presieduta dal presidente ed è convocata dal presidente stesso, in via ordinaria una volta l'anno ed in via straordinaria ogniqualevolta il presidente lo ritenga necessario, con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano o tramite posta elettronica.

- 3) La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti; in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
- 4) In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei suoi componenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro componente. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei rappresentanti presenti, in proprio o per delega.
- 5) Ciascun partecipante non può essere portatore di più di due deleghe.
- 6) Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
- 7) L'assemblea ha i seguenti compiti:
 - eleggere i membri del Consiglio Nazionale.
 - eleggere il Presidente Nazionale.
 - eleggere i componenti del collegio dei probiviri;
 - eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti;
 - approvare il programma di attività proposto dal consiglio direttivo;
 - approvare il bilancio preventivo;
 - approvare il bilancio consuntivo;

ARTICOLO 8

CONSIGLIO NAZIONALE

- 1) Il Consiglio Nazionale "C.I.V.P.C." è eletto dall'assemblea ed è composto da Presidente, Vice Presidente, Tesoriere, Segretario, Addetto ai mezzi, Addetto alla Logistica. Il Consiglio Nazionale può in qualsiasi momento con votazione inserire al proprio interno altre figure necessarie per lo svolgimento del "C.I.V.P.C."
- 2) Qualora un dirigente di unità regionale, provinciale o comunale venisse eletto a far parte del comitato sarà sostituito alla dirigenza della propria unità regionale, provinciale o comunale dal primo dei non eletti in tale circoscrizione.
- 3) Il Consiglio Nazionale si riunisce, su convocazione del presidente, con scadenza bimestrale.
- 4) Perché la convocazione sia valida, occorre un preavviso di almeno 12 giorni decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano.
Sono ammesse le convocazioni fatte per via telematica tramite posta elettronica.
- 5) Il Consiglio Nazionale ha i seguenti compiti:
 - fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;
 - sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;

- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività ed autorizzandone la spesa;
- eleggere il presidente;
- nominare, tra i restanti suoi componenti, il vice presidente vicario, il tesoriere, il segretario, l'Addetto ai Mezzi, l'addetto alla logistica.
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti tramite la Commissione Ammissione;
- ratificare nella prima seduta successiva, I provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.
- autorizzare il presidente ed il vice presidente vicario a sottoscrivere appositi protocolli di collaborazione con altre entità similari operanti nel medesimo settore, nonché a sottoscrivere impegni di adesione ad organizzazioni di coordinamento del settore operanti a livello regionale e nazionale.
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli organismi aderenti.

ARTICOLO 9 PRESIDENTE

- 1) Il Presidente, che è anche Presidente dell' assemblea e del Consiglio Nazionale, è eletto da queste ultime nel suo seno a maggioranza di voti e dura in carica sette anni, e può essere rieletto.
- 2) Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio.
- 3) In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
- 4) In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
- 5) Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e dell'andamento degli affari sociali.
- 6) Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci e dei terzi;
- 7) Il Presidente può delegare ad uno o più membri del Consiglio, parte dei suoi compiti in via transitorio o permanente.
- 8) Il presidente con atto dispositivo autonomo può commissariare o espellere un gruppo aderente qualora vi siano problemi di natura amministrativa, comportamentale, morale, civile e penale che possa causare qualsiasi danno all'Associazione.

ARTICOLO 10 VICE PRESIDENTE

- 1) Il Vice Presidente coadiuva il presidente ed ha i seguenti compiti:
- 2) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli aderenti;
- 3) provvede al disbrigo della corrispondenza;
- 4) è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni;
- 5) Svolge le mansioni del Presidente in sua assenza.

ARTICOLO 11 SEGRETARIO

- 1) è il collaboratore del Presidente cui viene delegato il coordinamento della gestione ordinaria e dovrà dar corso alle decisioni ed alle disposizioni allo scopo emanate dal Presidente.
- 2) depositario di tutte le norme costituzionali, statutarie, regolamentari dell'associazione, gli spetta il compito di vegliare sulla loro esatta osservanza e messa in atto
- 3) detiene copia di tutti i verbali delle riunioni del Consiglio dei fascicoli personali degli aderenti, archiviando il tutto quale copia di garanzia.
- 4) detiene ed aggiorna il Libro Soci dell'Associazione contenente gli estremi delle concessioni dei riconoscimenti conferiti dal Presidente e tutte le nomine in seno all'Associazione, nei Gruppi Regionali, nelle Delegazioni Provinciali e Sezioni Comunali.

ARTICOLO 12 TESORIERE

- 1) Il tesoriere coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:
- 2) predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al comitato entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al comitato entro il mese di marzo.
- 3) provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.
- 4) provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato.

ARTICOLO 13 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

- 1) Al fine di snellire l'organigramma del "C.I.V.P.C.", il collegio dei probiviri è costituito da cinque componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea, e precisamente:
 - dal Vice Presidente Vicario con le funzioni di Presidente del Consiglio
 - dal Tesoriere e dall'Addetto alla logistica con le funzioni di membri effettivi;Il segretario partecipa alle riunioni del collegio per redigerne i verbali, senza diritto di voto.
- 2) Il collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'organizzazione o I suoi organi, tra I membri degli organi e tra gli organi stessi.
- 3) Esso giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure. Il lodo emesso è inappellabile.

ARTICOLO 14
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- 1) Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea ordinaria anche tra persone non facenti parte dell'organizzazione. Esso elegge nel suo seno il presidente del collegio.
- 2) Il collegio esercita i poteri e le funzioni previste dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.
- 3) Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente fatta per iscritto e firmata.
- 4) Il collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli aderenti.

ARTICOLO 15
GRATUITA' E DURATA DELLE CARICHE

- 1) Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di dieci anni per il presidente e per i membri del comitato e per cinque anni per i componenti le unità regionali, provinciali e comunali. Tutte le cariche possono essere confermate.
- 2) Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate rispettivamente nel corso del decennio e del quinquennio decadono allo scadere dei medesimi periodi.

ARTICOLO 16
RISORSE ECONOMICHE

- 1) Il "C.I.V.P.C.". trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - quote associative e contributi degli organismi aderenti e affiliati, nonché una parte stimata del 30% dei lasciti mobili o immobili che riceveranno i gruppi affiliati al Corpo;
 - contributi dei privati;
 - contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
 - contributi di organismi internazionali;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - rendite di beni mobili od immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;
 - utilizzo di mezzi rotabili ricevuti in comodato gratuito da parte del Gran Priorato d'Italia dell'Ordine Militare e Religioso dei Cavalieri di Cristo, patrocinatore del "C.I.V.P.C.". che a sua volta potrà assegnarli ai vari organismi ad esso aderenti.
- 2) I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal consiglio.

- 3) Ogni operazione finanziaria è disposta con firma disgiunta del presidente o del tesoriere sino alla concorrenza di € 3500,00= e congiunte del presidente e del tesoriere per le operazioni eccedenti tale limite.

ARTICOLO 17 ***QUOTA SOCIALE***

- 1) La quota sociale a carico degli organismi aderenti o affiliati ovvero dei soci effettivi e simpatizzanti è fissata dal Consiglio Nazionale. Essa è annuale, non è frazionabile nè ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di organismo aderente. Essa non viene mai restituita per i casi precedentemente espressi.
- 2) Gli organismi aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare con i loro rappresentanti alle riunioni delle entità comunali, provinciali o regionali nè prendere parte alle attività del “C.I.V.P.C.”..
- 3) Ogni gruppo aderente al C.I.V.P.C.” deve presentare una domanda di affiliazione corredata dei documenti richiesti e della quota di affiliazione stabilita di anno in anno dal Consiglio Nazionale.
- 4) La quota di affiliazione deve essere versata entro il 31 Gennaio di ogni anno solare. Le Associazioni affiliate che non verseranno la quota saranno “commissariate” o espulse dal “C.I.V.P.C.”..

ARTICOLO 18 ***BILANCIO***

- 1) Ogni anno devono essere redatti, a cura del tesoriere, I bilanci preventivo e consuntivo che, approvati nei termini prefissati, saranno sottoposti per l’approvazione all’assemblea che deciderà a maggioranza dei voti. Unitamente al bilancio consuntivo sarà consegnata a tutti i componenti dell’assemblea anche la relazione del collegio dei revisori dei conti.
- 2) Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.
- 3) Il bilancio deve coincidere con l’anno solare.

ARTICOLO 19 ***MODIFICHE ALLO STATUTO***

- 1) Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’assemblea dai due terzi dei membri del Consiglio.
Le relative deliberazioni sono approvate dall’assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei presenti alla convocazione.

ARTICOLO 20
PUBBLICITA' E TRASPARENZA DELGI ATTI SOCIALI

1) Oltre che alla regolare tenuta dei libri sociali, deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci e rendiconto annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso le sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione, chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese. Il Gran Consiglio a tempo 30 giorni dalla data di richiesta e consegnare copia all'interessato che ne faccia richiesta.

ARTICOLO 21
REGOLAMENTO INTERNO

1) Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio ed hanno valenza legale e costitutiva alla pari dello statuto associativo. Esso può essere revisionato dal Consiglio ogni qualvolta vi si presentino necessità per il corretto svolgimento dell'Associazione.

ARTICOLO 22
NORMA FINALE

1) In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio verrà devoluto all'Ordine Militare e Religioso dei Cavalieri di Cristo – Onlus, organizzazione non lucrativa che garantisce il patrocinio morale all' C.I.V.P.C. fino a scioglimento dello stesso.

ARTICOLO 23
SCIOGLIMENTO

1) In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità e che perseguiranno scopi simili a quelli perseguito dall'Ordine.

ARTICOLO 24
NORMA DI RINVIO

1) Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

ARTICOLO 25
CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1) Qualunque controversia in tema di rapporti associativi che insorgessero tra i soci o tra questo e qualsiasi organo dell'associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irritale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti: in mancanza di accordo entro 30 giorni la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Mondovì (CN)